

N. R.G. [REDACTED]

Sent. n. 1837/13  
Dep. 21-11-13  
Pub. 25 NOV. 2013  
Cron. 4916  
Rep. 5032/13



**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]**

19

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi **21 novembre 2013** ad ore **13.00** innanzi al dott. Matteo Marini, sono comparsi: per DITTA INDIVIDUALE [REDACTED] l'avv. [REDACTED] ([REDACTED]) ([REDACTED]) il quale deposita sentenza 2258 del 2013 del Tribunale di Venezia sulla causa di opposizione la precetto nonché nota spese, chiedendo la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.. Nessuno per [REDACTED] né per [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.  
Il procuratore precisa le conclusioni come da atto di citazione.  
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice  
dott. Matteo Marini  
*Matteo Marini*

Camera



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini, all'udienza del 21 novembre 2013 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ex art. 281 sexies c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:  
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),  
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente  
domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv.  
[REDACTED]

-parte attrice -

contro

[REDACTED]  
[REDACTED]), contumace;  
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), contumace.

- parte convenuta -

Oggetto: opposizione agli atti esecutivi.

**Conclusioni** DITTA INDIVIDUALE [REDACTED] " accertata e dichiarata l'inefficacia e di illegittimità del pignoramento presso terzi eseguito da [REDACTED] per la mancanza dell'efficacia esecutiva del titolo, per le ragioni esposte narrativa, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. [REDACTED] con condanna della parte convenuta [REDACTED] al risarcimento dei danni ex articolo 2043 c.c. per l'importo di € 50.000,00 ovvero della maggior o minore somma che risulterà di giustizia, danni da liquidarsi anche in via equitativa, nonché condannare la convenuta ai sensi dell'articolo 96 commi I, II e III c.p.c. per le ragioni esposte narrativa; spese rifuse".

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- Con atto di pignoramento presso terzi notificato al debitore il 30.4.2012

la società [REDACTED] ha, in forza del lodo arbitrale 9.12.2011, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Venezia con decreto 25.01.2012, emesso dall'arbitro unico avv. [REDACTED] con cui il sig. [REDACTED] è stato condannato al pagamento della somma di € 50.000,00, ha sottoposto a pignoramento gli eventuali crediti dal debitore [REDACTED] presso [REDACTED]

Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato il 21 maggio 2012, il sig. [REDACTED] è insorto avverso l'atto di pignoramento presso terzi, evidenziando che, in sede di opposizione al precetto, con ordinanza del 14.04.2012, il Tribunale di Venezia avrebbe disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Il Giudice dell'esecuzione, disposto la sospensione cautelare dell'esecuzione, ha adottato l'ordinanza 12 luglio 2012, che ha così disposto: *"conferma il decreto 21-29.05.2012 di sospensione della procedura esecutiva; assegna termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito; condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese legali sostenute da [REDACTED] che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre rimborso forfetario, Iva, cpa e accessori come per legge"*.

Con atto di citazione tempestivamente notificato, il signor [REDACTED] ha introdotto il giudizio al fine di fare accertare la nullità dell'atto di pignoramento in assenza di idoneo titolo esecutivo.

Parte convenuta e parte terza pignorata sono rimaste contumaci.

2.- In via del tutto preliminare, occorre rilevare come parte attrice, sia in sede di ricorso cautelare, sia in sede di merito, si sia lamentata non tanto della regolarità formale degli atti della procedura quanto della loro illegittimità derivata dalla sospensione del titolo esecutivo, articolando censure tipiche di una opposizione all'esecuzione ex articolo 615 comma 2 c.p.c.

Ciò premesso, parte attrice ha depositato, all'udienza odierna, la sentenza 31 ottobre 2013 n. 2258 del Tribunale di Venezia, che, in sede di opposizione all'esecuzione, ha accertato la insussistenza del diritto di parte convenuta procedere ad esecuzione sulla base del titolo anche in questa sede azionato (Lodo arbitrale 9/12/2011 avv. [REDACTED]) accogliendo la domanda riconvenzionale del [REDACTED] e condannando la società [REDACTED] al pagamento a favore del signor [REDACTED] della somma di € 1673,49 oltre le spese legali.

Da ciò consegue che non può dirsi sussistente il diritto di credito azionato da parte opposta, con conseguente illegittimità della presente azione esecutiva.

Da un punto di vista processuale deve ritenersi censurabile la condotta della

parte oggi convenuta dal momento che, a fronte della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pronunciata dal tribunale di Venezia il 14 aprile 2012, ha proceduto alla notifica del pignoramento presso terzi con atto notificato il 30 aprile 2012, ovvero in data successiva a detto provvedimento giurisdizionale, sulla base, quindi, di un titolo privato della propria efficacia esecutiva. Da ciò deriva la condanna di parte convenuta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. al pagamento a favore della controparte della somma di € 2500,00.

Inoltre, non si può non rilevare come l'illegittimo pignoramento presso terzi abbia, di fatto, arrecato un pregiudizio nei confronti della parte attrice la quale, a causa della presenza di tale vincolo, oltre non aver potuto disporre delle somme colpite dal pignoramento, ha subito un ulteriore pregiudizio consistente nell'oggettiva impossibilità di poter accedere alle linee di credito bancarie. Detto pregiudizio, conseguenza normale del pignoramento presso terzi, deve essere ristorato attraverso la corresponsione di una somma a titolo risarcitorio, liquidata in via equitativa, in € 3000,00.

3.- Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo in considerazione della sostanziale mancanza della fase istruttorie e decisorie.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accerta che [REDACTED] non ha diritto di procedere alla presente esecuzione;
- 2) dichiara illegittima la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi [REDACTED] del 2012 pendente di fronte al Tribunale di Reggio Emilia, ordinando a [REDACTED] la liberazione delle somme sottoposte al vincolo a seguito della notifica del pignoramento presso terzi;
- 3) condanna [REDACTED] al risarcimento del danno patito da parte attrice liquidato in € 2500,00 per lite temeraria e in € 3000,00 per il pregiudizio subito a causa del pignoramento presso terzi, oltre interessi e rivalutazione dalla data del deposito della presente sentenza;
- 4) condanna altresì [REDACTED] a rimborsare al sig. [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. ed in € 342,78 per esborsi.


Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza.

REGGIO EMILIA, 21 novembre 2013

Il Giudice

dott. Matteo Marini

*Matteo Marini*



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Maria Suriano*

Camera Civile Reggio Emilia